

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 76 del 05-12-2017

OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI G.M. N.72 DEL 14.11.2017

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *cinque* del mese di *Dicembre* con inizio alle ore 16:30 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	MANCINI ANTONINO	SINDACO	Presente
2	DONIA MARIO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa QUARANTA GABRIELLA

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco MANCINI ANTONINO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO

Che con delibera n. 72 del 14/11/2017 è stato conferito mandato di appellare la sentenza n. 763/17 del Tribunale di Isernia che, inopinatamente ed erroneamente, ha dichiarato il proprio difetto di Giurisdizione in favore del giudice amministrativo, assumendo erroneamente la sussistenza di "poteri valutativo-discrezionali dell'amministrazione sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur".

VISTO

che il Comune debba appellare la sentenza, condividendo le deduzioni dell'avv. Carlo Moscato contenute nella nota pervenuta tramite p.e.c. in data 09.11.2017, protocollo n. 1862, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente soprattutto per quanto riguarda l'ingiusta condanna alle spese di lite, atteso che la soccombenza (meramente virtuale) non è collegata dal c.d. rapporto di causalità (l'aver cioè radicato un giudizio per propria colpa), in quanto il mutamento di Giurisdizione è fatto consequenziale ed incolpevole, siccome derivante esclusivamente dalle difese del convenuto, che hanno spostato la Giurisdizione, benché originariamente e rettamente incardinata presso il Tribunale Ordinario, circostanza peraltro rilevata dallo stesso Giudice.

Che il Comune è stato condannato – erroneamente - alle spese di giudizio e, pertanto, appare necessario invocare la sospensiva dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.;

che appare opportuno richiedere, con la proposizione del gravame, la sospensiva dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.

che la citata delibera non ha dato poteri al Sindaco al fine di poter conferire il mandato anche per la sospensiva della sentenza;

TUTTO quanto premesso;

PRESO ATTO della propria competenza in merito all'atto;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE;

DELIBERA

- **DI REVOCARE la delibera n.72 del 14.11.2017 riservandosi di assumere ulteriore deliberato in merito alla questione;**

Con separata votazione unanime palese, dichiarare l'atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO AVV.ANTONINO MANCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-12-2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 27 FEB 2018 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 27 FEB 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 27 FEB 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

